



Notaio
Serena CONTI

Repertorio n. 2314

Raccolta n. 1937

MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA

"FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI (F.A.I.L.A.)" della

provincia di Asti

E SUA TRASFORMAZIONE IN

"ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI

(E.B.A.T.A.)"

Registrato a
Asti
il 03/07/2019
serie 1T
al n. 4597
per € 200,00

REPUBBLICA ITALIANA

29.06.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore dieci,

In Asti, Via Monti 15, presso la sede di Confagricoltura Asti

Innanzi a me Dottoressa Serena CONTI, Notaio in Asti, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Asti, sono comparsi i signori:

- **VEGGIA Ezio**, nato a Cocconato (AT) il 29 novembre 1954, c.f. VGG ZEI 54S29

C807H, residente in Cocconato (AT), Strada Gesso n. 1, il quale interviene non in proprio ma in qualità di commissario straordinario pro tempore e legale rappresentante dell'organizzazione di categoria "**CONFAGRICOLTURA ASTI**" con sede legale in Asti, Via Monti n. 15, c.f. 80003240050, partita IVA 01094720057;

- **REGGIO Marco Giuseppe**, nato a Castelnuovo Calcea (AT) il giorno 27 agosto 1964, residente in Castelnuovo Calcea (AT), Via Momparone n. 2 bis, c.f. RGG MCG 64M27 C230P, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante dell'organizzazione di categoria "Federazione Provinciale Coldiretti Asti" (Coldiretti Asti) con sede in Asti, Corso Felice Cavallotti n. 41, c.f. 92012100050;

- **DURANDO Alessandro**, nato ad Asti il 29 settembre 1983, residente in Portacomaro (AT), Via San Pietro n. 82, c.f. DRN LSN 83P29 A479J, il quale interviene non in proprio

ma in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante dell'organizzazione di cate-

goria "**Confederazione Italiana Agricoltori - Asti**" con sede in Asti, Piazza Alfieri n. 61,

c.f. 80016060057;

- **BATTAGLINO Alberto**, nato a Vezza d'Alba (CN) il 2 agosto 1964, c.f. BTT LRT

64M02 L817F, residente in Alba (CN), Strada Riondello n. 5, il quale interviene non in pro-

prio ma in qualità di segretario territoriale pro tempore e legale rappresentante dell'organiz-

zazione sindacale di categoria "**UILA Territoriale di Cuneo/Asti**" (Unione Italiana dei La-

vori Agroalimentari - Territoriale di Cuneo/Asti), con sede in Alba (CN), Via Santa Barba-

ra n. 5/A, c.f. 90022770045;

- **MEDICINA Enzo**, nato a Tortona (AL) il 27 luglio 1976, residente in Montacuto (AL),

Frazione Magroforte Superiore n. 1, c.f. MDC NZE 76L27 L304J, il quale interviene non in

proprio ma in qualità di segretario generale pro tempore e legale rappresentante dell'organiz-

zazione sindacale di categoria "**FAI-CISL Alessandria-Asti**" (Federazione Agricola Ali-

mentare Ambientale Industriale), con sede in Alessandria, Via Tripoli n. 14, c.f.

96036010062;

- **CAPRA Paolo**, nato a Canale (CN) il 18 aprile 1970, residente in Canale (CN), Via Santo

Stefano Roero n. 16, c.f. CPR PLA 70D18 B573P, il quale interviene non in proprio ma in

qualità di segretario generale pro tempore e legale rappresentante dell'organizzazione sinda-

cale di categoria "**FLAI CGIL di Asti**" (Federazione Lavoratori Agro-Industria) con sede

in Asti, Piazza Marconi n. 26, c.f. 92027050050.

Tutti a quanto infra autorizzati dagli statuti dei rispettivi enti.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere

il presente atto.

PREMESSO CHE

- con atto a rogito Notaio Marco Camusso di Asti del 6 luglio 1994 repertorio n.

29.451/12.511, registrato ad Asti il 25 luglio 1994 al n. 1.760, le organizzazioni presenti costituirono un'associazione mutualistica denominata "FONDO ASSISTENZA INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI (F.A.I.L.A.)" della Provincia di Asti, con sede in Asti, Via Monti n. 15, c.f. 92028710058, avente lo scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia ed infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico nella Provincia di Asti;

- che recenti innovazioni legislative hanno valorizzato in modo significativo la bilateralità, assegnando alle parti sociali la gestione di importanti funzioni sussidiarie, ed in alcuni casi addirittura sostitutive di quelle pubbliche;
- che sussiste quindi la necessità, come sottolineato dal protocollo di riforma degli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, di procedere al riordino ed alla valorizzazione degli enti ed organismi bilaterali esistenti, anche mediante il loro accorpamento e/o unificazione, con l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia delle attività ad essi demandate, nel rispetto del nuovo quadro normativo;
- l'art. 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 ha proposto l'accorpamento in un unico Ente bilaterale delle funzioni svolte da più Enti paritetici, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze e conoscenze consolidato nel tempo e di valorizzare e arricchire adeguatamente questa positiva esperienza;
- in conseguenza di quanto sopra le Organizzazioni di categoria Confagricoltura Asti, Coldiretti Asti, Confederazione Italiana Agricoltori Asti, e sindacali Fai-Cisl Alessandria - Asti, Flai-Cgil Asti e Uila Territoriale di Cuneo/Asti a mezzo dei propri rappresentanti intendono modificare il vigente atto costitutivo del Fondo con contestuale integrazione e ampliamento dello STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA "CASSA PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO MALATTIA E INFORTUNIO-F.A.I.L.A" in

	"ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI	
	(E.B.A.T.A.)", attribuendo ad esso le funzioni attualmente assegnate al F.A.I.L.A. e	
	tutti gli altri compiti previsti dal predetto Contratto collettivo nazionale e dal Contratto	
	provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Asti;	
	- l'Ente Bilaterale agricolo territoriale della provincia di Asti (E.B.A.T.A.), dovrà coor-	
	dinare i compiti:	
	a) del F.A.I.L.A.;	
	b) dell'Osservatorio provinciale sull'agricoltura;	
	c) dell'Organismo paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;	
	d) di eventuali gli altri compiti previsti dai menzionati C.C.N.L. e dal C.P.L. della provincia	
	di Asti.	
	Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengo-	
	no e stipulano quanto segue.	
	Le organizzazioni di Categoria COLDIRETTI ASTI, Confederazione Italiana Agricoltori -	
	Asti, CONFAGRICOLTURA ASTI, e le organizzazioni sindacali FLAI CGIL di Asti, UI-	
	LA Territoriale di Cuneo/Asti e FAI-CISL Alessandria-Asti, con il presente atto convengo-	
	no di modificare l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione "FONDO ASSISTENZA	
	INTEGRATIVA LAVORATORI AGRICOLI (F.A.I.L.A.)" della provincia di Asti con con-	
	testuale trasformazione in "ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA	
	PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.)", che sarà regolata dal presente Statuto:	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	In applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e	
	florovivaisti e del Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti	
	della provincia di Asti, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del D.lgs. 276/2003, è costi-	
	tuito per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali Confagricoltura Asti, Col-	

diretti Asti, Confederazione Italiana Agricoltori di Asti, Fai-Cisl Alessandria e Asti, Flai-Cgil Asti e Uila Territoriale di Cuneo/Asti l'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.). L'ente manterrà, a tutti gli effetti, gli atti, le delibere della previgente regolamentazione e così pure i rapporti che risultino pendenti e assicurerà, in ogni caso, la continuità della gestione, nonché l'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, ancora fruibili.

Art. 2 - Sede e durata

L'Ente bilaterale ha sede in Asti, Via A. Monti n. 15 ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile. La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

Art. 3 - Finalità e scopi

L'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.) ha i seguenti scopi:

A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio, a titolo di integrazione dell'assistenza pubblica, per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Asti (dipendenti da aziende in regola con il versamento dei contributi di cui al successivo articolo 4);

B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Asti;

C. svolgere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ulteriori prestazioni assistenziali volte a garantire nei confronti dei lavoratori del settore agricolo, nell'ambito della provincia di Asti, un'adeguata tutela negli stati di bisogno per occorrenze sociali, familiari e per evenienze di ordine sanitario;

D. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Asti anche con riferimento alle pari opportunità;

	E. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori del comparto	
	agricolo della provincia di Asti, con particolare riferimento alla formazione prevista dal	
	D.lgs. 81/2008, oltre alla divulgazione delle possibilità di accesso ai vari fondi complemen-	
	tari e assistenziali;	
	F. promuovere ed incentivare misure per migliorare la salute e la sicurezza nei luo-	
	ghi di lavoro nella provincia di Asti, anche mediante l'organizzazione del servizio del	
	rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro del territorio (R.L.S.T.);	
	G. promuovere e realizzare attività utili all'accoglienza e all'inclusione nella società dei la-	
	voratori immigrati;	
	H. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istitu-	
	zionali;	
	I. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per	
	l'assistenza contrattuale prevista dal contratto provinciale di lavoro;	
	J. esercitare altre funzioni che le parti costituenti riterranno opportune per il miglio-	
	ramento delle relazioni sindacali;	
	K. promuovere e sostenere ogni iniziativa ed azione per l'integrazione dell'assistenza	
	pubblica nei confronti dei lavoratori del settore agricolo nell'ambito della provincia	
	di Asti, coordinando il proprio operato per l'attuazione dei propri scopi con altre	
	strutture aventi finalità analoghe e convergenti, finalità sia appartenenti alle Organizza-	
	zioni sindacali e di categoria del settore agricolo, sia ad altri organismi, associazioni,	
	comitati e simili;	
	L. favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della mano-	
	dopera;	
	M. promuovere e/o concorrere alle iniziative delle Organizzazioni sindacali di catego-	
	ria del settore agricolo, nel campo assistenziale, operando in coordinamento con le	

relative strutture;

N. promuovere quanto previsto dal collegato agricolo del 13 maggio 2015 e nel pieno rispetto della Legge 199/2016, per far incontrare domanda ed offerta di lavoro mediante liste pubbliche, aderendo – tramite apposita convenzione - alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.) è costituito da:

a) contributi assistenziali e/o contrattuali previsti dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) contributi, liberalità od erogazione da chiunque disposti;

c) ogni altra eventuale entrata.

Art. 5 - Modifiche della contribuzione

Il gettito dei contributi di cui al precedente articolo 4 e ogni altra entrata dell'Ente bilaterale saranno accreditati su appositi conti correnti bancari e/o postali al medesimo intestati tramite firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, tenendo ben distinti, la contabilità relativa alle funzioni e scopi già propri dell'associazione mutualistica "F.A.I.L.A." di Asti, da tutti gli altri contributi, le liberalità e ogni altra eventuale entrata, da tali conti, verranno prelevate le somme necessarie per le spese di gestione, comprensive del contributo di assistenza contrattuale, per quelle finalizzate alle erogazioni assistenziali integrative e, nei limiti delle ulteriori disponibilità esistenti, per le altre attività a favore degli operai e dei datori di lavoro in agricoltura. Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente articolo 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni integrative di cui al primo punto dell'articolo 3, le Organizzazioni datoriali e sindacali promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi

di lavoro, al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto tra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.) si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato di Gestione redige ed approva il rendiconto consuntivo con allegata la situazione patrimoniale. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente bilaterale, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalle leggi. Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio e per le relative quote di contribuzione versate dal datore di lavoro e dal lavoratore all'Ente bilaterale necessarie per i trattamenti integrativi, di cui all'articolo 3 lettera A, l'E.B.A.T.A. opererà con contabilizzazione separata con evidenza delle specifiche quote di contribuzione e delle relative spese per prestazioni e gestione.

Art. 7 - Responsabilità

Le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Asti promuovono la costituzione e l'attività dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.) nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi delle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili, né direttamente né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente E.B.A.T.A. e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.). Esse sono altresì escluse da o-

gni e qualsivoglia forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.):

a) il Comitato di Gestione;

b) il Presidente;

c) il Vice Presidente;

d) il Collegio Sindacale.

Art. 9 - Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.) spettano al Comitato di Gestione, composto da 6 (sei) membri, di cui 3 (tre) in rappresentanza dei datori di lavoro e 3 (tre) in rappresentanza dei lavoratori, nominati dalle Organizzazioni datoriali e sindacali promotrici, ed in particolare:

- 3 (tre) membri nominati uno ciascuno da Confagricoltura Asti, Coldiretti Asti e Confederazione Italiana Agricoltori di Asti;

- 3 (tre) membri nominati uno ciascuno da Fai-Cisl Alessandria - Asti, Flai-Cgil Asti e Uila Territoriale di Cuneo/Asti.

Ogni organizzazione di categoria e sindacale promotrice provvederà alla nomina di un membro supplente, che potrà intervenire in caso di assenza e/o impedimento del primo nominativo.

Sarà cura di ogni organizzazione comunicare per iscritto all'ente i nominativi dei membri effettivi e supplenti

I membri del Comitato di Gestione durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere

		riconfermati. Nella sua prima riunione il comitato di gestione nomina nel suo seno il
		Presidente e il Vicepresidente rispettivamente tra i membri in rappresentanza dei datori di
		lavoro e dei lavoratori. Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare uno dei compo-
		ponenti del Comitato, l'Organizzazione che lo ha designato indica un nuovo membro,
		che resterà in carica sino alla scadenza degli altri componenti. Mancando oltre la
		metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato che dovrà
		essere ricostituito per intero con le medesime modalità previste per il primo Comita-
		to. Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti necessari e utili al conseguimento de-
		gli scopi dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVIN-
		CIA DI ASTI (E.B.A.T.A.) essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria
		che di straordinaria amministrazione. In particolare il Comitato delibera in merito:
		a) alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione di E.B.A.T.A.;
		b) all'elezione tra i propri membri del Presidente e del Vicepresidente;
		c) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'articolo 4;
		d) all'approvazione del conto consuntivo e preventivo;
		e) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione
		ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti, nonché all'accertamento in
		concreto dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali
		e all'erogazione delle medesime ai lavoratori aderenti;
		f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanze delle prestazioni;
		g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
		h) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.
		Ad ogni riunione il comitato nomina un Segretario con funzioni verbalizzanti.
		Spetta altresì al Comitato di Gestione:
		i) approvare i regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle

prestazioni assistenziali integrative;

l) proporre alle Organizzazioni costitutrici dell'Ente qualsiasi modifica al presente statuto;

m) proporre alle Organizzazioni costitutrici dell'Ente lo scioglimento dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.).

Art. 10 - Deliberazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno 5 (cinque) volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei suoi membri lo ritenga opportuno. Le riunioni sono convocate dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche mediante posta elettronica, da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telefono e/o e-mail con un preavviso di almeno 2 (due) giorni. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare. Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti del Collegio sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di Gestione e quindi devono essere convocati. Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Per le deliberazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'articolo 9 è necessario il voto favorevole di almeno 5 (cinque) membri del Comitato di Gestione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati.

Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale di E.B.A.T.A. e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti o intere categorie di atti;

	b) convocare e presiedere il Comitato di Gestione;	
	c) curare e seguire l'attività complessiva di E.B.A.T.A. , accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione;	
	d) in caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.	
	Art. 12 - Collegio dei Sindaci	
	Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti, designati pariteticamente dalle Organizzazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in modo che ogni Organizzazione partecipante sia rappresentata da un proprio membro. Il Presidente del Collegio dei Sindaci dovrà essere nominato dal Collegio stesso tra i componenti effettivi e dovrà essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti. I sindaci durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione. Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni 3 (tre) mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente Bilaterale. I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni. Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni. I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.	
	Art. 13 - Scioglimento	
	In caso di scioglimento dell'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE	

DELLA PROVINCIA DI ASTI (E.B.A.T.A.), il Comitato di Gestione nomina 2 (due) liquidatori designati uno congiuntamente dalle Organizzazioni datoriali e l'altro dalle Organizzazioni dei lavoratori. Il Comitato provvede alla messa in liquidazione dell'Ente, all'individuazione dei compiti assegnati ai liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività. La proposta di scioglimento dovrà essere deliberata con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'articolo 10 e approvata dalle Organizzazioni datoriali e sindacali costitutrici. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto in favore di iniziative non lucrative tese al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Ente sciolto e in particolare al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza dei lavoratori del settore agricolo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Nuovo Statuto

Il presente statuto sostituisce quello di cui all'atto costitutivo in data 6 luglio 1994, registrato ad Asti il 25 luglio 1994 al n. 1.760, sopra citato.

Art. 15 – Regolamento

Per l'attuazione del presente statuto l'ente si è dotato di un regolamento, che firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai componenti.

Le spese del presente atto e relative sono a carico dell'ente.

I componenti autorizzano me Notaio al trattamento e alla conservazione dei loro dati personali ai sensi di legge, gli stessi potranno essere trasmessi a tutte le P.A. competenti a riceverli.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, in parte a mano e in parte con mezzo meccanico, e ne ho dato lettura ai componenti, i quali lo approvano e per conferma lo sottoscrivono con me Notaio alle ore dieci e

quaranta minuti.

Consta il presente atto di numero quattro foglio per quattordici pagine fin qui.

All'originale firmati:

VEGGIA Ezio

CAPRA Paolo

Alessandro DURANDO

Marco Giuseppe REGGIO

Alberto BATTAGLINO

Enzo MEDICINA

SERENA CONTI NOTAIO